*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 115° — Numero 305

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Sabato, 23 novembre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI



REGIONI



SUPPLEMENTI ORDINARI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. **553.**

**Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Centuripe.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 marzo 1887 col quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Centuripe (distretto notarile di Enna);

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le deliberazioni dei comuni di Centuripe e Catenanuova;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Centuripe è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Enna salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1873 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1974

LEONE

ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1974*
*Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 125.* — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1974, n. 554.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale dell'amministrazione militare, in Roma.**

N. 554. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale dell'amministrazione militare (A.N.AM.MI.), in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 90. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1974, n. 555.

**Estinzione delle fondazioni « Carabiniere » e « Tenente generale di porto Francesco Serra Maninchedda deceduto a Genova il 14 aprile 1959 », in Roma.**

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le fondazioni « Carabiniere » e « Tenente generale di porto Francesco Serra Maninchedda deceduto a Genova il 14 aprile 1959 », in Roma, vengono dichiarate estinte ed i beni che residueranno dopo la loro liquidazione devoluti a favore dell'istituto « Andrea Doria », in Roma, per l'assistenza ai figli dei marinai caduti nell'adempimento del dovere.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 91. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1974, n. 556.

**Modificazioni allo statuto della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri », in Roma.**

N. 556. Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo testo degli articoli 1 e 2 dello statuto della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri », in Roma, approvato con decreto luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 93. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1974, n. 557.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Valentino, in Calvi dell'Umbria.**

N. 557. Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni in data 1° gennaio 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Valentino, entrambe in Calvi dell'Umbria (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 111. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1974, n. 558.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Maria della Quercia e di S. Andrea apostolo, in Narni.**

N. 558. Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni in data 1° gennaio 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria della Quercia, in frazione La Quercia del comune di Narni (Terni), e di S. Andrea apostolo, in frazione Capitone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 112. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1974, n. 559.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Angeli custodi, in Riccione.**

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rimini in data 1° gennaio 1973, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 16 e 18 luglio 1973, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Angeli custodi, in Riccione (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 94. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1974, n. 560.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Candido, in Pieve di Cadore.**

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Candido, in Tai di Pieve di Cadore (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 95. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1974, n. 561.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie dei SS. Giovenale e Bartolomeo, di S. Maria maggiore e di S. Andrea della Valle, in Narni.**

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni in data 1° gennaio 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie dei SS. Giovenale e Bartolomeo, di S. Maria maggiore e di S. Andrea della Valle, tutte e tre in Narni (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 113. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1974, n. 562.

**Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, n. 150, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria della neve a Fonaco, in Monterchi, nel comune di Sansepolcro.**

N. 562. Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene rettificato il dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, numero 150, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, dell'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Maria della neve a Fonaco, in Monterchi (Arezzo), nella limitrofa parrocchia di S. Luca a Borgacciano, nello stesso comune, ed al trasferimento del beneficio parrocchiale, con il mutato titolo di « S. Maria della neve in San Pietro apostolo »; nella chiesa omonima sita in località S. Lazzaro del comune di S. Sepolcro (Arezzo), nel senso che, ove è scritto: « S. Maria della neve in S. Pietro apostolo », leggasi: « S. Maria della neve in S. Paolo apostolo ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 96. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. 563.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Giorgio, in Niella Belbo, e di Nostra Signora della neve, in S. Benedetto Belbo.**

N. 563. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alba in data 1° gennaio 1973, integrato con dichiarazione dell'8 agosto 1973, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Giorgio, in Niella Belbo (Cuneo), e di Nostra Signora della neve, in S. Benedetto Belbo (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 107. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. 564.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di Nostra Signora della neve e di S. Antonino martire, in Vendone.**

N. 564. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga in data 1° ottobre 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di Nostra Signora della neve, in frazione Curenna del comune di Vendone (Savona), e di S. Antonino martire, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 105. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. 565.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di S. Giuseppe operaio, in Aversa.**

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Aversa in data 13 giugno 1971, integrato con dichiarazione e due decreti rispettivamente del 16 luglio 1971 e 2 e 10 luglio 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe operaio, in Aversa (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 106. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. 566.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Ancona.**

N. 566. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ancona in data 30 dicembre 1970, integrato con dichiarazione, elenco ed altro decreto, rispettivamente del 1° gennaio 1971, 28 giugno 1973 e 26 febbraio 1974, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in località Colle Grazie del comune di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 103. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1974.

**Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dell'aliscafo lanciamissili « Sparviero ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

*Articolo unico*

L'aliscafo lanciamissili « Sparviero », viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 15 luglio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1974

LEONE

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *ottobre* 1974
*Registro n.* 25 *Difesa, foglio n.* 183

(9103)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1974.

**Istituzione in Nova Lisboa (Angola) di un vice consolato di seconda categoria.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Nova Lisboa (Angola) un vice consolato di seconda categoria, alle dipendenze del consolato generale in Luanda, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Huambo, Bié a Cuando-Cubango.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1974

*Il Ministro*: MORO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *settembre* 1974
*Registro n.* 393 *Esteri, foglio n.* 314

(8752)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

**Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dagli articoli 7 e 3, punto *b*), della legge 25 maggio 1970, n. 364:

*Agrigento* - grandinata del 31 marzo 1974 (art. 7);

*Caltanissetta* - violenta grandinata del 31 marzo 1974 (art. 7);

*Catania* - violenta grandinata del 10 e 14 dicembre 1973 (art. 7);

*Siracusa* - piovosità a carattere eccezionale accompagnata a grandine diffusa del 5 dicembre 1973 (art. 7); grandinata del 25 febbraio 1974 (art. 7);

*Palermo* - violento nubifragio del 25 ottobre 1973 (art. 3, punto *b*).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

*Agrigento* - grandinata del 31 marzo 1974 (art. 5):

comune di Cammarata per i fogli di mappa numeri 8, 9, 10, 11, 13, 14, 32, 33, 34, 35, 66, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 116, 117, 125, 131, 132, 136, 135, 137, tutti per intero;

comune di S. Giovanni Gemini per i fogli di mappa numeri 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 24, tutti per intero.

*Caltanissetta* - violenta grandinata del 31 marzo 1974 (art. 5):

comune di Vallelunga per le contrade Magazzinaccio, Garcia, Garciatella, Manca, Salacio, Baronia, Guida, Giglia;

comune di Campofranco per le contrade Mustanzello, Montagnola, Spagnolo, Coda di Volpe, Zazzi.

*Catania* - violenta grandinata del 10 e 14 dicembre 1973 (art. 5):

comuni di Aci Bonaccorsi e Aci S. Antonio per l'intero territorio comunale;

comune di Aci Catena per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5;

comune di Acireale per i fogli di mappa numeri 7, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, dal numero 24 al numero 62, 65;

comune di Giarre per i fogli di mappa numeri 54, 57, 58, 67;

comune di Pedara per il foglio di mappa numero 27;

comune di Riposto per i fogli di mappa numeri 14, 15, 16;

comune di S. Giovanni la Punta per i fogli di mappa numeri 1, 3, 4;

comune di S. Venerina per i fogli di mappa numeri 6, 7, dal numero 9 al numero 20, dal numero 22 al numero 40;

comune di Trecastagni per il foglio di mappa numero 20;

comune di Valverde per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3;

comune di Viagrande per i fogli di mappa numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

comune di Zafferana per i fogli di mappa numeri 28, 33, 34, 38, 42, 43, 44, 45.

*Siracusa* - grandinata del 25 febbraio 1973 (art. 5):

comune di Avola per i fogli di mappa numeri 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, dal numero 40 al numero 79, tutti per intero;

comune di Floridia per i fogli di mappa numeri 12, 13, 14, 22, 23, 24, tutti per intero;

comune di Siracusa per i fogli di mappa numeri 74, 76, 77, 78, 79, 80, 156, 157, 159, 160, 163, 164, 165, 166, tutti per intero.

*Palermo* - violento nubifragio del 25 ottobre 1973 (art. 4):

comuni di Villabate, Misilmeri, Ficarazzi: bacino idrografico del fiume Eleuterio;

comune di Torretta: fondovalle del torrente Giachea;

comune di Carini: fondovalle dei torrenti Gugliotta e S. Anna;

comune di Palermo: bacino idrografico del fiume Oreto;

comune di Castelbuono: bacino del torrente Castelbuono;

comune di Pollina: fondovalle dei torrenti Montagnola, Nastasi, Pizzospina, Stazzone e bacino del fiume Pollina;

comune di San Mauro Castelverde: bacino idrografico del fiume Pollina e fondovalle dei torrenti Bonanotte, Calabrò e Tiberio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

**(8796)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1974.

**Autorizzazione al comune di Città di Castello a contrarre un mutuo per la ristrutturazione dell'edificio da adibire a sede della pretura e revoca del decreto ministeriale 19 ottobre 1972.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1973, con il quale il comune di Città di Castello è stato autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 65.000.000, occorrente per il restauro dell'edificio destinato a sede della pretura;

Considerato che è trascorso il termine di un anno stabilito dall'art. 2 del suddetto decreto per la stipulazione del mutuo, per motivi non imputabili ad inerzia dell'amministrazione comunale di Città di Castello;

Ritenuta l'opportunità di revocare il succitato decreto;

Considerato, altresì, che permane, tuttora, l'intendimento del comune medesimo di ristrutturare un edificio di sua proprietà ed adibirlo esclusivamente ad uso degli uffici giudiziari;

Vista la deliberazione consiliare n. 21 in data 2 febbraio 1970 del comune di Città di Castello, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Perugia, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 65.000.000 per il restauro dell'edificio suddetto;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 19 ottobre 1972 è revocato.

Art. 2.

Per ristrutturare l'edificio di proprietà comunale da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Giorgio Giorgi, il comune di Città di Castello è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 65.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 3.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Città di Castello un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di lire 5.550.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 65.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 2) per la durata di anni 15, con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento, per conto del comune di Città di Castello, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 3.

Art. 5.

I lavori di cui all'art. 2 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 6.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 26 agosto 1974

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
ZAGARI

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *ottobre* 1974
*Registro n.* 28 *Giustizia, foglio n.* 129

**(8849)**

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Valbrona.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 novembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Valbrona;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valbrona;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località, vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico per le bellezze naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico ed in esso compresi. Detto territorio è caratterizzato da gradevoli ondulazioni del terreno, in parte boscoso, che si conclude nella piana che scende con ripidi declivi verso lo specchio d'acqua, formando un quadro naturale panoramico. L'abitato del capoluogo ed i gruppi sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Valbrona ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio confina:

a nord con il territorio comunale di Oliveto Lario; ad est con il territorio comunale di Abbadia Lariana ed il ramo di Lecco del lago di Como; a sud con il territorio comunale di Valmadrera e Canzo; ad ovest con il territorio comunale di Asso e Lasnigo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Valbrona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 20 settembre 1974

p. *Il Ministro*: Lenoci

---

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COMO

*Adunanza dell'11 novembre 1970*

Convocata con lettera raccomandata 7 ottobre 1970, si è riunita oggi 11 novembre 1970 (millenovecentosettanta) alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

9) Valbrona: vincolo dell'intero territorio comunale;

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como, presente il sindaco del comune di Valbrona ins. Carlo Lercari, propone alla commissione di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4, dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Valbrona in estensione del vincolo già imposto coi decreti ministeriali 15 aprile 1958 (fascia costiera del lago di Como) e 25 agosto 1965 (zona Madonna della Febbre).

Il territorio comunale di Valbrona confina, a nord col territorio comunale di Oliveto Lario, ad est col territorio comunale di Abbadia Lariana ed il ramo di Lecco del Lago di Como, a sud col territorio comunale di Valmadrera e Canzo, ad ovest col territorio comunale di Asso e Lasnigo.

L'intero territorio del comune di Valbrona così come sopra delimitato, riveste importante interesse pubblico per le bellezze naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico e compresi nel territorio proposto per il vincolo.

(*Omissis*).

La commissione, udita la relazione della presidenza e convenendo con quanto in essa esposto, dopo discussione, con cinque voti favorevoli ed uno contrario, espresso dal signor sindaco di Valbrona, delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4, dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Valbrona.

(*Omissis*).

**(8786)**

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di S. Lorenzo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 giugno 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comune di S. Lorenzo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Lorenzo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i quadri naturali formati dal mare, da una buona vegetazione arborea a diretto contatto col mare, nonchè per le meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione del terreno: quadri godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di S. Lorenzo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: tutti gli immobili compresi nei fogli catastali del comune di S. Lorenzo contraddistinti dai numeri 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

I limiti sono formati dalla riva del mare Jonio fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Condofuri indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 55, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 54, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 53; indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite di confine con il comune di Melito Porto Salvo, indi da detta linea di confine fino alla riva del mare Jonio sopra detto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di S. Lorenzo.

La soprintendenza ai monumenti di Cosenza curerà che il comune di S. Lorenzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

---

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

*Verbale n. 5 della riunione del 6 giugno 1972*

Oggi 6 giugno 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*)

3) S. LORENZO: protezione di una zona del territorio comunale;

(*Omissis*)

Il presidente, alle ore 17,30, controllato che il sindaco del comune di S. Lorenzo è stato invitato con lettera raccomandata A.R. n. 3873 del 29 maggio 1972 a partecipare all'odierna riunione, visto che il medesimo non si è presentato, né ha giustificato la sua assenza, dispone che la commissione prosegua ugualmente i suoi lavori per discutere gli argomenti di cui al punto 3) dello ordine del giorno.

In merito al punto 3) il presidente invita il segretario a dare lettura di quanto relazionato dal vice presidente per iscritto e precisamente:

Le zone tinteggiate in colore verde sulla planimetria inviata, già da tempo, ai vari membri della commissione, hanno rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4, dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i quadri naturali formati dal mare, da una buona vegetazione arborea a diretto contatto col mare, nonché meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione del terreno o alle accidentalità dei colli e colline: quadri di suggestiva bellezza godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto agli osservatori che percorrono sia la strada nazionale che quella ferroviaria.

Detto comprensorio può essere delimitato come segue:

Si propone la protezione di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali del comune di San Lorenzo contraddistinti dai numeri 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

Detto comprensorio è formato dalla riva del mare Jonio fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Condofuri, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 55, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 54, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 53, indi da detta linea limite fino alla intersezione con la linea limite di confine con il comune di Melito Porto Salvo, indi da detta linea di confine fino alla riva del Mare Jonio sopra detto.

(*Omissis*)

Dopo ampia discussione al riguardo, alla quale prendono parte tutti i membri intervenuti all'odierna seduta, la suddetta proposta di protezione secondo le limitazioni sopra descritte, viene messa ai voti e all'unanimità accettata.

(*Omissis*).

**(8812)**

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1974.

**Iscrizione, nell'apposito albo, dei candidati risultati idonei nel 2° concorso degli esperti in materia di pianificazione territoriale.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1972 col quale è stato approvato il bando del 2° concorso per titoli per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 342, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del 2° concorso, anzi indicato ed è stato fissato il termine per la ultimazione dei lavori al 31 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1974, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 396, col quale è stata integrata la commissione di esame ed è stato prorogato il termine per la ultimazione dei lavori al 30 giugno 1974;

Considerato che la suindicata commissione esaminatrice al termine dei lavori ha espresso giudizio favorevole sui titoli dei candidati ritenuti meritevoli e quindi idonei alla iscrizione all'albo, previo accertamento dei requisiti previsti dal bando di concorso;

Ritenuto che, a seguito della richiesta della documentazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti non tutti i candidati hanno risposto nei termini indicati nell'invito;

Ritenuto, pertanto, che debba darsi luogo alla iscrizione dei candidati idonei che hanno perfezionato la propria posizione e che per gli altri debba provvedersi successivamente;

Decreta:

Sono iscritti all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale i seguenti candidati:

Abate Arnaldo, laurea in architettura;
Alessi Marcello, laurea in scienze politiche;
Alvigini Pierlorenzo, laurea in ingegneria;
Amadeo Gianfranco, laurea in architettura;
Amicucci Giorgio, laurea in giurisprudenza;
Amodeo Aurelio, laurea in ingegneria;
Amorelli Francesco, laurea in architettura;
Antinucci Saverio, laurea in architettura;
Antonaci Orazio, laurea in architettura;
Argo Raffaele, laurea in architettura;
Asili Bruno, laurea in economia e commercio;
Aureli Aurelio, laurea in scienze geologiche;
Baldi Maria Elsa, laurea in architettura;
Barocchi Roberto, laurea in architettura;
Barsotti Lucia, laurea in giurisprudenza;
Belloni Ferdinando, laurea in architettura;
Bernardi Roberto, laurea in ingegneria;
Bevivino Tommaso, laurea in architettura;
Bienaimè Ezio, laurea in architettura;
Biliotti Spartaco, laurea in architettura;
Bizzotto Renata, laurea in architettura;
Boato Alessandro, laurea in architettura;
Bonascra Francesco, laurea in geografia;
Bondesan Marco, laurea in geologia;
Bongi Gianpiero, laurea in architettura;
Boni Mauro, laurea in ingegneria;
Bonizzato Marino, laurea in architettura;
Borghi Antonio, laurea in architettura;
Brecci Paolo, laurea in architettura;
Brigaglia Aldo, laurea in giurisprudenza;
Bullitta Salvatore, laurea in scienze politiche;
Cacioppo Francesco, laurea in ingegneria;
Calabì Donatella, laurea in architettura;
Calderini Caterina, laurea in architettura;
Campanini Benvenuto, laurea in architettura;
Campione Giuseppe, laurea in giurisprudenza;
Cancelli Andrea, laurea in geologia;
Capozza Luigi, laurea in ingegneria;
Capo Adriano, laurea in architettura;
Caravetta Andrea, laurea in economia e commercio;
Carbonara Lucio, laurea in architettura;
Carleo Paolo, laurea in scienze agrarie;
Cargnello Rosanna, laurea in architettura;
Castellani Fabio, laurea in ingegneria;
Caruso Vittorio, laurea in architettura;
Castiglioni Stefano, laurea in architettura;
Cavalleri Silvana, laurea in architettura;
Cennamo Michele, laurea in architettura;
Centola Bruno, laurea in architettura;
Cerasi Maurice, laurea in architettura;
Ciglio Bianco Giorgio, laurea in ingegneria;
Cioni Mori Maria Emma, laurea in architettura;
Coletta Mario, laurea in architettura;
Consoli Giuseppe, laurea in giurisprudenza e scienze politiche;
Conte Michele, laurea in ingegneria;
Contoli Longino, laurea in scienze geologiche;
Corlaita Alberto, laurea in ingegneria;
Costa Enrico, laurea in architettura;
Crocioni Giovanni, laurea in ingegneria;
D'Alto Silvano, laurea in architettura;
De Angelis Gianfranco, laurea in architettura;
De Caprariis Antonio, laurea in ingegneria;
De Cillià Antonio, laurea in ingegneria;
De Col Giovanni, laurea in architettura;
De Donato Alfonso, laurea in ingegneria;
Della Sala Francesco, laurea in architettura;
Del Monte Franco, laurea in architettura;
De Magistris Ignazio, laurea in scienze politiche;
De Matteis Antonio, laurea in ingegneria;
De Salvia Domenico, laurea in ingegneria;
Di Falco Ferdinando, laurea in ingegneria;
Di Salvo Mario, laurea in architettura;
Elia Elio, laurea in architettura;
Erba Maria Valeria, laurea in architettura;
Fabbri Carlo, laurea in ingegneria;
Face Mario, laurea in architettura;
Facilla Wagner Franco, laurea in architettura;
Falco Luigi, laurea in architettura;
Falconi Ferrari Laura, laurea in architettura;
Farina Angelo, laurea in scienze geologiche;
Ferrari Italo, laurea in ingegneria;
Ferraro Antonio, laurea in ingegneria;
Fiore Francesco Paolo, laurea in architettura;
Focacci Edoardo, laurea in ingegneria;
Folin Marino, laurea in architettura;
Frandoli Piero, laurea in architettura;
Fuzio Giovanni, laurea in ingegneria;
Galmozzi Luciano, laurea in architettura e ingegneria;
Gambardella Alfonso, laurea in architettura;
Gandini Luciano, laurea in ingegneria;

Gandolfi Vittorio, laurea in architettura;
Gangemi Virginia, laurea in architettura;
Garau Pietro Giancarlo, laurea in architettura;
Giannattasio Giovanni, laurea in architettura;
Giorgetti Costantino, laurea in ingegneria;
Giovanazzi Sergio, laurea in architettura;
Giovenale Fabrizio, laurea in architettura;
Girardi Franco, laurea in architettura;
Gonnelli Sergio, laurea in architettura;
Gonzato Renzo, laurea in architettura;
Grassi Dante, laurea in architettura;
Guerrieri Antonio, laurea in ingegneria;
Iervolino Domenico, laurea in architettura;
Ingrami Mario, laurea in ingegneria;
Laddaga Giuseppe, laurea in architettura;
Landini Piergiorgio, laurea in lettere (geografo);
Landriscina Romualdo, laurea in architettura;
Lanini Romano, laurea in architettura;
Lanzaro Salvatore, laurea in giurisprudenza;
Lavagnino Leonardo, laurea in architettura;
Lazzari Silvestro, laurea in scienze geologiche;
Leggieri Maurizio, laurea in ingegneria;
Leone Giacomo, laurea in architettura;
Lisanti Guglielmo, laurea in filosofia;
Lissoni Carlo, laurea in architettura;
Lista Francesco, laurea in architettura;
Locatelli Antonio, laurea in architettura;
Longo Ferdinando, laurea in ingegneria;
Lorini Romano, laurea in architettura;
Lucchini Flaminio, laurea in ingegneria;
Lucci Mario, laurea in architettura;
Maffioletti Gianpaolo, laurea in architettura;
Mambriani Alberto, laurea in architettura e ingegneria;
Mancini Aldo, laurea in architettura;
Mancusi Sergio, laurea in architettura;
Mangani Cinzia, laurea in architettura;
Marcelloni Maurizio, laurea in architettura;
Maresca Antonio, laurea in architettura;
Mariotti Andrea, laurea in architettura;
Marongiu Carlo, laurea in scienze agrarie;
Martuscelli Francesco, laurea in architettura;
Marussigh Riccardo, laurea in architettura;
Masè Guido, laurea in architettura;
Maspes Giannandrea, laurea in architettura;
Massaia Donatella, laurea in architettura;
Massida Antonio, laurea in scienze agrarie;
Matteuzzi Vittorio, laurea in architettura;
Mair Paolo, laurea in ingegneria;
Meccoli Giuseppe, laurea in architettura;
Melandri Eligio, laurea in giurisprudenza;
Mele Ugo, laurea in ingegneria;
Meluzzi Paolo, laurea in architettura;
Messina Carlo, laurea in architettura;
Messina Ettore, laurea in ingegneria;
Migliorini Enzo, laurea in architettura;
Mistretta Pasquale, laurea in ingegneria;
Moglia Francesco, laurea in architettura;
Molinari Nicola, laurea in architettura;
Morabito Giovanni, laurea in scienze geologiche;
Moras Gianfranco, laurea in architettura;
Moretti Valerio, laurea in architettura;
Morrica Lucio, laurea in architettura;
Neri Achille, laurea in architettura;
Ortenzi Dagoberto, laurea in ingegneria;
Paci Valerio, laurea in architettura;
Padovani Liliana, laurea in architettura;
Papani Giovanni, laurea in scienze geologiche;
Pagano Fortunato, laurea in giurisprudenza;
Palladino Salvatore, laurea in scienze geologiche;
Pallottino Michele, laurea in giurisprudenza;
Paratore Emanuele, laurea in scienze geologiche;
Parducci Daniela, laurea in architettura;
Parenti Vieri Vincenzo, laurea in architettura;
Passarelli Lucio, laurea in ingegneria;
Pavan Natale, laurea in scienze agrarie;
Pellei Romano, laurea in architettura;
Pellini Giovanni, laurea in architettura;
Perego Enrico, laurea in architettura;
Perotta Giancarlo, laurea in architettura;
Pessolano Raffaele, laurea in architettura;
Petrioli Luciano, laurea in economia e commercio;
Pilotto Eugenio, laurea in economia e commercio;
Pinto Giovanni, laurea in giurisprudenza;
Pizzati Alberto, laurea in architettura;
Poli Carlo, laurea in architettura;
Ponti Giulio, laurea in architettura;
Postiglione Antonio, laurea in scienze forestali;
Pratesi Luigi, laurea in architettura;
Quagliata Pietro, laurea in architettura;
Quinzi Egidio, laurea in ingegneria;
Ramundo Piergiorgio, laurea in architettura;
Ranieri Italo, laurea in architettura;
Rezzonico Ferruccio, laurea in architettura;
Ricciardi Paolo, laurea in giurisprudenza;
Rocci Luigi, laurea in architettura;
Romano Alfredo, laurea in ingegneria;
Rosmarini Gianpiero, laurea in economia e commercio;
Rossi Michele, laurea in ingegneria;
Rossi Sergio, laurea in architettura;
Rusca Paola, laurea in architettura;
Saggese Maria Pia, laurea in architettura;
Sacchi Nestorio, laurea in architettura;
Salmoiraghi Pietro, laurea in architettura;
Sanfelice Nicola, laurea in architettura;
Saratti Claudio, laurea in architettura;
Sarfatti Riccardo, laurea in architettura;
Sartorello Franco, laurea in ingegneria;
Savignoni Valerio, laurea in ingegneria;
Scognamiglio Nicola, laurea in ingegneria;
Semprini Angelo, laurea in architettura;
Serra Giovanni, laurea in giurisprudenza;
Sforza Guido, laurea in scienze matematiche;
Simoncini Giorgio, laurea in architettura;
Simonelli Pergiovanni, laurea in architettura;
Simonini Alberto, laurea in ingegneria;
Somogyi Pietro, laurea in architettura;
Spadaro Luigi, laurea in ingegneria;
Spagna Enzo, laurea in architettura;
Strobbe Francesco, laurea in architettura;
Sulsenti Giovanni, laurea in ingegneria;
Tadolini Scipione, laurea in ingegneria;
Talmon Pietro, laurea in scienze agrarie;
Tanda Lorenzo, laurea in ingegneria;
Tavone Olga, laurea in scienze politiche;
Tedeschi Luigi, laurea in ingegneria;
Tegolini Franco, laurea in architettura;
Teodori Enrico, laurea in architettura;
Tessari Massimo, laurea in architettura;
Toniolo Maria, laurea in architettura;
Torelli Giacomo, laurea in ingegneria;

Tortorelli Franco, laurea in ingegneria;
Trani Celestino, laurea in ingegneria;
Trombetti Elena, laurea in architettura;
Varone Maria Luisa, laurea in architettura;
Vella Michele, laurea in architettura;
Venditti Arnaldo, laurea in architettura;
Venier Luciano, laurea in architettura;
Ventriglia Franco, laurea in ingegneria e scienze politiche;
Verace Giuseppe, laurea in ingegneria;
Vicari Nino, laurea in ingegneria;
Vincenti Antonello, laurea in architettura;
Vio Ettore, laurea in architettura;
Viola Salvatore, laurea in architettura;
Virgili Domenico, laurea in architettura;
Visentin Gianguido, laurea in architettura;
Visentini Paolo, laurea in architettura;
Vuillermin Fiorenzo, laurea in scienze geologiche;
Zampino Giuseppe, laurea in architettura;
Zoleo Franco, laurea in architettura;
Zotti Maria Concetta, laurea in architettura.

Roma, addì 14 ottobre 1974

*Il Ministro*: LAURICELLA

(8947)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1974.

**Modificazione al piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1974 dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge n. 153 del 30 aprile 1969;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1974 presentato dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO);

Vista la lettera n. 65533 del 26 marzo 1974 con la quale è stato approvato il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1974 presentato dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO);

Vista la lettera n. 66077 del 10 agosto 1974 con la quale veniva approvata la variazione al piano 1974;

Considerato che nel suddetto piano a fronte di disponibilità previste in L. 30.000.000.000 sono state impiegate L. 10.000.000.000 per investimenti immobiliari, lire 2.000.000.000 per mutui ipotecari, L. 10.000.000.000 per titoli, L. 8.000.000.000 per depositi in conti bancari;

Tenuto conto che è stata accertata un'ulteriore disponibilità di L. 30.000.000.000 derivante dall'incremento delle entrate contributive a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 12 del 2 febbraio 1973, di cui già L. 10.000.000.000 sono state autorizzate con lettera numero 66077 del 10 agosto 1974;

Vista la delibera n. 126 del 9 luglio 1974 con la quale il consiglio d'amministrazione dell'ENASARCO, allo scopo di garantire le riserve tecniche da svalutazioni monetarie, ha deciso di destinare, sulla base delle ulteriori disponibilità di L. 30.000.000.000 un ulteriore importo di L. 30.000.000.000, di cui L. 10.000.000.000 già autorizzate con lettera n. 66077 del 10 agosto 1974, allo acquisto di beni immobili, salvo riassorbimento negli esercizi futuri della maggiore percentuale di investimenti immobiliari;

Considerato che, a seguito della modifica deliberata dal consiglio d'amministrazione il 9 luglio 1974, l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, a fronte di disponibilità ammontanti a lire 60.000.000.000, si propone di effettuare investimenti immobiliari per L. 40.000.000.000, mutui ipotecari per lire 2.000.000.000, titoli per L. 10.000.000.000, depositi bancari per L. 8.000.000.000;

Ritenuto che la richiesta dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta a condizione che gli investimenti immobiliari da effettuare siano destinati ad acquisto di immobili aventi caratteristiche di edilizia economica e popolare e, in particolare, ad acquisto di edifici, già edificati o da edificare sulle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e che le somme eccedenti il terzo siano recuperate negli esercizi futuri;

Decreta:

E' approvata, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, la modifica del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1974, chiesta dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, alle condizioni indicate in precedenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1974

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PUCCI

*Il Ministro per il bilancio*
*e la programmazione economica*
GIOLITTI

(9330)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

**Trasferimento della sede sociale da Torino a Firenze della società « F.I.R.E.S. - Istituto fiduciario di revisione S.p.a. », autorizzata con decreto ministeriale 4 settembre 1970 all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1970 con il quale la società « F.I.R.E.S. - Istituto fiduciario di revisione S.p.a. », con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 18 dicembre 1972 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha deciso di trasferire la propria sede sociale da Torino a Firenze e la successiva comunicazione-istanza 30 novembre 1973;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione del citato decreto ministeriale 4 settembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto ministeriale 4 settembre 1970, si intende riferita alla società « F.I.R.E.S. - Istituto fiduciario di revisione S.p.a. », con sede in Firenze anzichè in Torino.

E' fatta salva, comunque, la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
ZAGARI

**(8946)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, stabilimento di S. Damiano di Brugherio.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Moplefan, stabilimento di S. Damiano di Brugherio, con effetto dal 13 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, stabilimento di S. Damiano di Brugherio è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(9283)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1974.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, stabilimento di S. Damiano di Brugherio.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Moplefan, stabilimento di S. Damiano di Brugherio, con effetto dal 13 novembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, stabilimento di S. Damiano di Brugherio, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(9284)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

**Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, stabilimento di S. Damiano di Brugherio.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Moplefan, stabilimento di S. Damiano di Brugherio, con effetto dal 13 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 novembre 1974 e 9 novembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, stabilimento di S. Damiano di Brugherio, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(9285)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1974.

**Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1973 e risultato pari a 248,8;

Considerato che rispetto all'indice salariale accertato per l'anno 1970 è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata per il triennio 1° luglio 1974-30 giugno 1977 nella misura di L. 1.631.994 per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di L. 949.221 per i lavoratori di età non superiore a sedici anni.

Art. 2.

A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è fissata per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L. 3.081 e per i lavoratori di età non superiore a sedici anni nella misura di L. 1.749.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a L. 3.947 ed a L. 2.298.

Roma, addì 15 novembre 1974

*Il Ministro*
*per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

**(9277)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1974.

**Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1973 e definiti nel medesimo esercizio;

Considerato che è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera assunta a base per la determinazione del massimale e del minimale quali determinati con decreto ministeriale 18 novembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1974-30 giugno 1977 nella misura di L. 6.420, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 2.503.800 e di L. 1.348.200.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito rispettivamente in:

L. 3.605.472 - per i comandanti e i capi macchinisti;

L. 3.054.636 - per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

L. 2.779.218 - per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite previste dal penultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

| | |
|---|---|
| anno 1970 e precedenti | 1,4391 |
| anno 1971 | 1,2753 |
| anno 1972 | 1,1801 |
| anno 1973 ed oltre | 1,0000 |

Roma, addì 15 novembre 1974

*Il Ministro*
*per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

**(9278)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e il Sudan per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968.**

Il 28 ottobre 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 8 maggio 1971, n. 800, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 7 ottobre 1971, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e il Sudan per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968.

In conformità all'art. 3 l'accordo è entrato in vigore il 28 ottobre 1974.

(9122)

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Comunicato**

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 309 del 16 ottobre 1974, relativa alle importazioni in definitiva. Deposito vincolato infruttifero 50%.

(9126)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Errata-corrige**

Nella tabella dei « Prelievi speciali applicabili, dal 22 novembre 1973 al 12 marzo 1974, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero) », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 4390, prelievo speciale valido dal 9 marzo 1974 all'11 marzo 1974, sottovoci di tariffa 17.01-A-II « zuccheri greggi (1) » e 17.01-B-ex II « zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1) », il prelievo deve leggersi « *13.884* » anziché « *13.844* ».

(9121)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1974, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.288.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4478/M)

**Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Salice Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.879.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4467/M)

**Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.279.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4468/M)

**Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Malvito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.293.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4469/M)

**Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Marano Principato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.365.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4470/M)

**Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Parenti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4471/M)

**Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Piane Crati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.154.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4472/M)

**Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1974, il comune di Casaluce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.431.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4473/M)

**Autorizzazione al comune di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Torano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.259.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4474/M)

**Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Villapiana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.202.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4475/M)**

**Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Roccamandolfi (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.767.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4476/M)**

**Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, il comune di Barisciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.166.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4477/M)**

**Avviso di rettifica**

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Mezzane di Sotto (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.762.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 7453 della *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 29 ottobre 1974.

**(4479/M)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

**Corso dei cambi del 20 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 667,25 | 667,25 | 667,25 | 667,25 | 665,75 | 667,25 | 667,20 | 667,25 | 667,25 | 667,25 |
| Dollaro canadese | 677 — | 677 — | 676,50 | 677 — | 672,50 | 677,10 | 676,80 | 677 — | 677 — | 677 — |
| Franco svizzero | 249,50 | 249,50 | 250,80 | 249,50 | 241 — | 249,50 | 251 — | 249,50 | 249,50 | 249,50 |
| Corona danese | 113,94 | 113,94 | 114 — | 113,94 | 112,70 | 113,90 | 114,90 | 113,94 | 113,94 | 113,90 |
| Corona norvegese | 123,45 | 123,45 | 123,50 | 123,45 | 121,80 | 123,40 | 123,80 | 123,45 | 123,45 | 123,40 |
| Corona svedese | 155,81 | 155,81 | 156 — | 155,81 | 153,90 | 155,80 | 155,95 | 155,81 | 155,81 | 155,80 |
| Fiorino olandese | 257,23 | 257,23 | 257,50 | 257,23 | 254,75 | 257,20 | 257,30 | 257,23 | 257,23 | 257,20 |
| Franco belga | 17,8160 | 17,816 | 17,81 | 17,8160 | 17,51 | 17,80 | 17,82 | 17,8160 | 17,81 | 17,82 |
| Franco francese | 142,56 | 142,56 | 142,80 | 142,56 | 142,35 | 142,57 | 142,75 | 142,56 | 142,56 | 142,55 |
| Lira sterlina | 1551 — | 1551 — | 1550 — | 1551 — | 1540 — | 1551,10 | 1550,55 | 1551 — | 1551 — | 1551 — |
| Marco germanico | 268,81 | 268,81 | 268,30 | 268,81 | 262,80 | 268,82 | 268,90 | 268,81 | 268,81 | 268,80 |
| Scellino austriaco | 37,53 | 37,53 | 37,55 | 37,53 | 36,90 | 37,52 | 37,80 | 37,53 | 37,53 | 37,50 |
| Escudo portoghese | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,45 | 26,90 | 27 — | 26,90 | 26,90 | 26,90 |
| Peseta spagnola | 11,7350 | 11,735 | 11,75 | 11,7350 | 11,62 | 11,73 | 11,74 | 11,7350 | 11,73 | 11,73 |
| Yen giapponese | 2,2260 | 2,226 | 2,23 | 2,2260 | 2,215 | 2,22 | 2,2225 | 2,2260 | 2,23 | 2,22 |

**Media dei titoli del 20 novembre 1974**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 87,400 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,950 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 82,050 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 85,275 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 83,975 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 82,825 |
| » 5 % (Beni esteri) | 83,575 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 82,600 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 82,425 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 87 — |
| » 6 % » » 1970-85 | 89,300 |
| » 6 % » » 1971-86 | 88,625 |
| » 6 % » » 1972-87 | 88,225 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,25 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,45 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) | 96,425 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 93,200 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 85,650 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 82,925 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 85,850 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 84,175 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 81,375 |
| » poliennali 7 % 1978 | 92,075 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 20 novembre 1974**

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 667,225 |
| Dollaro canadese | 676,90 |
| Franco svizzero | 250,25 |
| Corona danese | 113,97 |
| Corona norvegese | 123,625 |
| Corona svedese | 155,88 |
| Fiorino olandese | 257,265 |
| Franco belga | 17,818 |
| Franco francese | 142,655 |
| Lira sterlina | 1550,775 |
| Marco germanico | 268,855 |
| Scellino austriaco | 37,665 |
| Escudo portoghese | 26,95 |
| Peseta spagnola | 11,737 |
| Yen giapponese | 2,224 |

## MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2725 Mod. 25-A. — Data: 4 giugno 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Bordoni Giorgio, nato a Roma il 5 novembre 1922. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 ottobre 1974

**(8591)**

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1974, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 389, il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Barrella Elisabetta nata Lamberti, è stato accolto.

**(9003)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari (cattedra di chirurgia plastica ricostruttiva).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di chirurgia plastica ricostruttiva) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(9294)**

### Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino (seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino è vacante un posto di assistente ordinario (seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(9295)**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Variante al piano regolatore generale del comune di Fornovo Taro

Con delibera della giunta regionale 17 settembre 1974, n. 2472, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con protocollo n. 2605/2621 nella seduta dell'8 ottobre 1974, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Fornovo Taro (Parma) adottata con deliberazione del consiglio comunale 4 maggio 1973, n. 24.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 17 ottobre 1974, n. 478, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(8778)**

## REGIONE TOSCANA

### Divieto di pesca a strappo nella provincia di Grosseto

Con decreto del presidente della giunta regionale 31 ottobre 1974, n. 820, è fatto divieto, nella provincia di Grosseto, di esercitare la pesca a strappo consistente nell'uncinare il corpo del pesce a mezzo di ami o uncini a una o più punte, imprimendo strappi alla lenza.

**(9175)**

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

### Ripristino di cognome nella forma originaria

IL COMMISSARIO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, del decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 26 maggio 1935, n. 909/R/Gab., con cui al sig. Castlunger Antonio di Alfonso, nato a Marebbe il 16 gennaio 1884, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costalunga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 agosto 1972 dal sig. Costalunga Angelo, nato a S. Martino in Badia il 31 agosto 1928, figlio del predetto, in atto residente a Marebbe, frazione Rina n. 105;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 26 maggio 1935, n. 909/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Costalunga Angelo, nato a S. Martino in Badia il 31 agosto 1928 e residente a Marebbe, frazione Rina n. 105, viene ripristinato nella forma tedesca di Castlunger.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 22 ottobre 1974

*Il commissario*: De Pretis

**(8836)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61 Istruzione, foglio n. 197, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1973, in corso di registrazione, con il quale il predetto concorso è stato dichiarato deserto;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico esecutivo in prova (param. 128);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

*b)* avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

*c)* essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d)* avere il godimento dei diritti politici;

*e)* avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

*f)* avere l'idoneità fisica all'impiego;

*g)* avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

*a)* il nome e il cognome;

*b)* la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

*c)* il possesso della cittadinanza italiana;

*d)* il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e)* le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f)* il titolo di studio;

*g)* la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h)* i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i)* di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*l)* il proprio domicilio e recapito;

*m)* i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7 decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6 decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*a*) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

*b*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

*f*) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

*g*) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1973

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1974*
*Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 147*

ALLEGATO *A*

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi* - Viale Trastevere - 00100 ROMA.

. . sottoscritt . . . . . . . (*a*), nat . . a . .
. . (provincia di . .), il . . .,
chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, concorso indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1974, registro n. 73 Istruzione, foglio n. 147, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 23 novembre 1974.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*)
. . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito . . .

Luogo e data . . .

Firma (*i*)

. . . . .

---

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

---

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

*Specializzazione meccanica*:

Costruzione con macchine utensili di pezzi meccanici su disegno rappresentativo; esecuzione di aggiustaggio e di accoppiamento; costruzione di strutture metalliche semplici con profilati. Calcolo di ingranaggi cilindrici, conici ed elicoidali.

Elementi di ottica: leggi della rifrazione e della riflessione; riflessione totale; prismi e lenti; punti focali e determinazione del punto immagine per lenti sottili.

Conoscenza delle coordinate celesti equatoriali; determinazione dell'angolo orario. Conoscenza pratica del telescopio equatoriale.

*Specializzazione radiotecnica*:

Nozioni fondamentali di elettrotecnica e di radiotecnica. Calcolo di un trasformatore a bassa frequenza ed esecuzione dell'avvolgimento. Calcolo ed esecuzione con cablaggio di un circuito amplificatore sia a tubi termoionici che a transistori. Nozione di effetto fotoelettrico. Vari tipi di cellule fotoelettriche con relativi circuiti di utilizzazione. Cellule fotoemissive e tubo fotomoltiplicatore.

Elementi di ottica: leggi della rifrazione e della riflessione; riflessione totale; prismi e lenti; punti focali e determinazione del punto immagine per lenti sottili.

Conoscenza pratica del telescopio equatoriale.

*Specializzazione fotografica*:

Conoscenza delle tecniche fotografiche fondamentali di sviluppo e stampa. Nozioni sulla rapidità, sul contrasto e sui vari tipi di sensibilità cromatica delle emulsioni fotografiche. Esecuzione di una fotografia astronomica col telescopio equatoriale e successivo trattamento del materiale.

Elementi di ottica: leggi della rifrazione e della riflessione; riflessione totale; prismi e lenti; punti focali e determinazione del punto immagine per lenti sottili.

Conoscenza delle coordinate celesti equatoriali; determinazione dell'angolo orario. Puntamento di un astro, date le coordinate, con il telescopio equatoriale.

(9976)

**Commissione giudicatrice del concorso a diciotto posti nel ruolo del personale operaio dell'istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali di cui dodici posti per la categoria degli operai specializzati e sei posti per la categoria degli operai qualificati.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali e istituti dipendenti;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078, 1079;

Veduto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, relativa allo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduto il decreto ministeriale 22 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85, foglio n. 184, con cui è stato bandito un concorso a diciotto posti nel ruolo del personale operaio dell'istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali di cui dodici posti per la categoria degli operai specializzati e sei posti per la categoria degli operai qualificati;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a diciotto posti nel ruolo del personale operaio dell'istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali di cui dodici posti per la categoria degli operai specializzati e sei posti per la categoria degli operai qualificati, è costituita come segue:

*Presidente*:

Azzarita dott. Mario, vice direttore generale nella Direzione generale accademie e biblioteche del Ministero della pubblica istruzione.

*Componenti:*

Manganelli dott.ssa Franca nata del Grano, tecnologa nel ruolo del personale direttivo dell'istituto di patologia del libro di Roma;

D'Aquino prof. Umberto, ordinario di meccanica e macchine presso l'istituto tecnico industriale Giovanni XXIII di Roma;

Falcioni, prof. Francesco, ordinario d'arte del legno presso l'istituto tecnico statale d'arte di via Conte Verde, Roma;

Italia dott. Salvatore Giuseppe, direttore aggiunto di divisione nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

*Segretario:*

Baldanza, dott. Arturo, direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa complessiva si presume di L. 800.000 (ottocentomila), e graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1974 (cap. 1094).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1974

*Il Ministro:* MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre* 1974
*Registro n.* 70 *Istruzione, foglio n.* 306

**(8838)**

**Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a undici posti di aiutante distributore in prova e a nove posti di aiutante dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali e istituti dipendenti;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Veduto il decreto ministeriale 2 aprile 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85, foglio n. 177, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a undici posti di aiutante distributore in prova ed a nove posti di aiutante dattilografo in prova nel ruolo del personale esecutivo delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali da destinarsi alle sedi di Torino e di Milano;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a undici posti di aiutante distributore in prova ed a nove posti di aiutante dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 2 aprile 1973, è costituito come segue:

*Presidente:*

Visco dott.ssa Candida nata Romiti, dirigente superiore - direttrice della biblioteca angelica di Roma;

*Componenti:*

Sisinni dott. Francesco, primo dirigente nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Ranchino dott. Renzo, primo dirigente nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Rizza dott.ssa Velia, primo dirigente nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Baldanza dott. Arturo, direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

*Segretario:*

Cristiano dott. Franco, direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa relativa, che si presume di L. 1.000.000 (un milione), graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1974 (cap. 1094).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1974

*Il Ministro:* MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre* 1974
*Registro n.* 70 *Istruzione, foglio n.* 307

**(8839)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 30 del 21 ottobre 1974, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 agosto 1974, n. 2978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974, registro n. 50 Poste, foglio n. 51, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tab. IX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333.

**(8843)**

## REGIONE TOSCANA

**Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria nel comune di Pistoia.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 2174 del 12 dicembre 1972 con cui si approva il bando di concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Pistoia;

Ritenuto dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni effettuate dall'ordine dei veterinari e dal comune interessato;

Ritenuto di dover procedere con urgenza all'espletamento del concorso per assicurare nel comune in questione l'assistenza veterinaria;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera

di costituire la commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa nel modo seguente:

*Presidente:*

Piccinini Giancarlo, funzionario amministrativo presso C.R.C., sezione di Firenze.

*Componenti*:

Costa Vincenzina Franchi, assistente amministrativo presso l'ispettorato agrario di Pistoia;

Cappella dott. Domenico, funzionario veterinario presso l'ufficio veterinario provinciale di Firenze;

Farina prof. Renato, docente universitario di clinica medica e polizia veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente universitario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Fagioli dott. Oscar, veterinario comunale.

*Segretario*:

Guggino dott. Gaetano, funzionario amministrativo presso l'ufficio medico e veterinario provinciale di Pistoia.

La commissione che avrà sede presso l'ufficio veterinario provinciale di Pistoia, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La presente deliberazione sarà pubblicata a cura dell'ufficio veterinario provinciale di Pistoia, sul Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pistoia e del comune interessato, ed a cura del dipartimento affari generali e del personale nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, addì 16 ottobre 1974

*Il presidente*: LAGORIO

*Il segretario*: POLLINI

**(8914)**

## PROVINCIA DI TRENTO

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 165 dell'11 gennaio 1974, con la quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1973;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11, relativa alla composizione e nomina della commissione giudicatrice dei concorsi a posti di sanitari condotti;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4899, del 20 agosto 1974, relativa alla designazione dei componenti la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

Sono nominati componenti la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1973, i signori:

*Presidente*:

Mattevi dott. Massimo, ispettore generale dell'assessorato provinciale attività sociali e sanità.

*Componenti*:

Riccamboni dott. Ivo, medico provinciale di Trento;

Baiocchi prof. dott. Emilio, primario medico degli istituti ospedalieri di Trento;

Grigolo prof. dott. Bruno, primario di ginecologia e ostetricia dell'istituto ospedaliero di Rovereto (Trento);

Virdia, dott. Pietro, medico condotto.

*Segretario*:

Muscarello dott. Annibale, funzionario della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto-Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, addì 30 agosto 1974

p. *Il presidente*: AVANCINI

**(8747)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 73/953 del 15 maggio 1973, con cui si è provveduto alla nomina dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Brindisi al 30 novembre 1971;

Considerato che il vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Carovigno ha rinunziato alla nomina;

Ritenuto che debba procedersi all'assegnazione del posto di ufficiale sanitario nella sede stessa al candidato che segue nella graduatoria, tenuto presente l'ordine di preferenza espresso nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1953, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Puglia 28 agosto 1972, n. 4;

Esaminati gli atti di ufficio;

Decreta:

Il dott. Ettore Cavallo nato a Carovigno il 29 novembre 1919 è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Carovigno.

Al presente decreto sarà data ogni prescritta pubblicità.

Brindisi, addì 22 ottobre 1974

*Il medico provinciale capo*: GIUFFREDA

**(8872)**

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1974, n. 44.

**Modifiche, integrazioni e rifinanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni, 30 settembre 1969, n. 35, e successive modificazioni e 4 aprile 1972, n. 8, concernenti provvidenze a favore di imprese operanti nel settore dell'industria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 9 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICHE, INTEGRAZIONI E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 25

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è sostituito dai seguenti:

« I contributi di cui al comma precedente sono determinati in modo da ridurre il tasso annuo di interesse contrattuale:

*a*) della percentuale massima del 6% sui mutui contratti da imprese i cui stabilimenti sono situati nelle zone di Maniago, Spilimbergo, Tolmezzo, Rivoli-Osoppo, Cividale del Friuli e Gorizia qualificate industriali ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24;

*b*) della percentuale massima del 5% sui mutui contratti da imprese i cui stabilimenti sono situati nelle altre zone qualificate industriali ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24;

*c*) della percentuale massima del 5% sui mutui contratti da imprese i cui stabilimenti sono situati nelle zone montane di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, destinate ad insediamenti industriali dalle competenti autorità in base alle disposizioni vigenti in materia;

*d*) della percentuale massima del 4% sui mutui contratti da imprese i cui stabilimenti sono situati nelle altre zone del territorio regionale, destinate ad insediamenti industriali dalle competenti autorità in base alle disposizioni vigenti in materia.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria ed al commercio, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 7, stabilisce, in relazione all'andamento del mercato finanziario, la percentuale minima del tasso annuo di interesse a carico dell'impresa per il periodo di ammortamento del mutuo, nonchè i settori da incentivare in via preferenziale, tenuto pur conto dei criteri fissati con l'art. 3. Comunque, la percentuale minima del tasso annuo non potrà essere fissata in misura inferiore al 4%.

Il contributo viene limitato alla quota massima di mutuo di lire 3,5 miliardi. Tale quota potrà essere elevata a lire 7 miliardi solo in casi considerati socialmente importanti in relazione a particolari situazioni o nel caso di aziende operanti in collegamento con l'agricoltura e la prefabbricazione nel campo della edilizia abitativa popolare, oppure di aziende con alto tasso di occupazione femminile, in ogni caso previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative della regione e degli organi amministrativi territorialmente competenti ».

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, aggiunto con l'art. 1 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 35, sono aggiunti i seguenti:

« Possono essere ammesse a contributo, nella misura massima del 4%, le operazioni di credito a medio termine effettuate da imprese per realizzare, anche fuori dalle aree destinate ad insediamenti industriali, iniziative riguardanti solamente insediamenti a localizzazione predeterminata o variabile e quelle relative allo sviluppo di insediamenti preesistenti.

Possono, inoltre, essere ammessi a contributo i mutui contratti dalla "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per azioni Friulia Lis S.p.A", con sede in Udine, per le finalità di cui al primo comma, che siano comprese nell'oggetto sociale. Detta società deve tuttavia impegnarsi a trasferire i benefici ottenuti alle imprese, nei confronti delle quali adotterà, se del caso, i provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 3 ed al secondo comma dell'art. 5.

Le imprese beneficiarie sono tenute all'osservanza degli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 3 e al primo comma dell'art. 5 ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n 25, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 35, dopo la parola « inquinamenti » viene soppresso l'aggettivo « atmosferici ».

Art. 4.

Il comitato di cui all'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n 25, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, viene così integrato:

*h*) da un rappresentante del servizio beni ambientali e culturali;

*i*) da un rappresentante dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

*l*) da un rappresentante del fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.

In caso di assenza o impedimento dell'assessore all'industria ed al commercio, assume la presidenza il direttore regionale dell'assessorato dell'industria e del commercio o il suo sostituto.

Il mandato di componenti elettivi del comitato viene meno con la cessazione del consiglio regionale. Tuttavia, essi rimangono in carica sino alla nomina dei successori.

Quando fra i componenti elettivi si verifichino vacanze, per dimissioni od altro motivo, si provvede alla sostituzione mediante elezioni da parte del consiglio regionale.

I componenti elettivi in carica alla data d'entrata in vigore della presente legge rimangono in carica sino al rinnovo del consiglio regionale.

Art. 5.

Le nuove disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano nei confronti delle imprese sulle cui domande di contributo il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, ha espresso parere favorevole prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, un limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni negli esercizi finanziari 1974 e 1984 e nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1983.

L'onere di lire 500 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1974 fa carico al cap. 6603 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 1.600 milioni a lire 2.100 milioni mediante prelevamento di lire 500 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere conseguente alle annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa derivante dall'autorizzazione del limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1975, con la cessazione della spesa per il predetto importo, autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 63, fino all'esercizio 1974.

*Capo II*

MODIFICHE, INTEGRAZIONI E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 1969, N. 35

Art. 7.

L'art. 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 69, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese che erigono nuovi stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, in zone montane del territorio regionale, l'amministrazione regionale — nel quadro delle direttive enunciate dal programma di sviluppo economico e sociale della regione — può concedere un contributo "una tantum" sulla spesa sostenuta per immobili, comprese le aree, impianti, macchinari ed attrezzature.

Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonchè le zone qualificate depresse, in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, se facciano parte di un comune il cui territorio sia stato classificato montano in applicazione della predetta legge n. 991.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo sono concessi:

*a*) in misura non superiore al 20% alle imprese che si insediano nelle zone qualificate industriali ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24;

*b*) in misura non superiore al 15% alle imprese che si insediano nelle altre zone destinate ad insediamento industriale in base agli strumenti urbanistici vigenti.

In deroga a quanto previsto ai commi primo e secondo del presente articolo, i contributi di cui al precedente terzo comma, lettera *a*), possono essere concessi anche alle imprese che si insediano, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle zone industriali, qualificate tali ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, di Cividale del Friuli, Rivoli-Osoppo e Spilimbergo ».

### Art. 8.

Dopo il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, aggiunto con l'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 18, è inserito il seguente quarto comma:

« Non sono inoltre ammesse a contributo le imprese che non si impegnino ad adottare, ove sia ritenuto necessario dalle autorità competenti per territorio, accorgimenti contro gli inquinamenti e per la salubrità dell'ambiente circostante ».

### Art. 9.

All'art. 5 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

« Il contributo previsto dall'art. 1 è concesso in misura non superiore al 10% della spesa sostenuta in caso di ampliamento di stabilimento industriale ».

### Art. 10.

Dopo l'art. 5 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. — Quando la spesa sostenuta per la costruzione e l'ampliamento dello stabilimento industriale supera l'importo di lire 2 miliardi, la misura percentuale massima del contributo concedibile sulla quota eccedente è ridotta di un punto per ogni scaglione di lire 100 milioni fino al raggiungimento del limite d'esclusione del contributo ».

### Art. 11.

Le nuove disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 non si applicano nei confronti delle imprese sulle cui domande di contributo la giunta regionale ha adottato la deliberazione prescritta dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, e successive modificazioni, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

### Art. 12.

Per le finalità previste dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

La spesa relativa all'esercizio 1974 fa carico al cap. 6606 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 500 milioni a lire 900 milioni mediante utilizzo dell'importo di lire 400 milioni dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.

La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'esercizio 1975 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, facendo fronte con la cessazione della spesa di pari importo, autorizzata dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 63, fino all'esercizio 1974.

## *Capo III*

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 1972, N. 8

### Art. 13.

Per le finalità previste dalla legge regionale 4 aprile 1972, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

L'onere relativo all'esercizio finanziario 1974 fa carico al cap. 6613 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 250 milioni a lire 500 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 250 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di pari importo autorizzata per l'esercizio 1975, gravera sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 agosto 1974

COMELLI

## LEGGE REGIONALE 28 agosto 1974, n. 45.

**Norme integrative e finanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni e 19 agosto 1969, n. 31, e successive modificazioni, concernenti contributi a enti per favorire lo sviluppo industriale nella Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 9 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## *Titolo I*

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 24, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI: « APPRESTAMENTO DI AREE E DI INFRASTRUTTURE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ».

### Art. 1.

Il punto 1) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « dalla deliberazione dell'ente, in cui sia prevista, secondo criteri di priorità, la realizzazione, per intero o per singoli lotti funzionali, delle opere e degli impianti ».

### Art. 2.

Al punto 2) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, dopo la parola « relazione » è inserito l'inciso: « sulla previsione di nuovi insediamenti industriali ».

### Art. 3.

I termini per la presentazione delle domande di contributo previsti dall'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, sono prorogati, per l'anno 1974, al 31 ottobre dello stesso anno.

Dalla data suddetta decorrono i termini di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni.

### Art. 4.

L'art. 2-*bis*, inserito nella legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, con l'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1969, n. 7, è soppresso.

### Art. 5.

L'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1969, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è concesso con decreto dell'assessore alla industria ed al commercio.

All'erogazione del contributo si provvede per l'80% ad avvenuta stipulazione del contratto di appalto e per il 10% ad avvenuta ultimazione dei lavori; il saldo del contributo verrà erogato sulla base degli atti di contabilità finale e di collaudo approvati ai sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

All'erogazione delle spese ammesse a contributo, gli enti beneficiari provvedono senza l'osservanza del primo comma dell'art. 63 della legge regionale predetta ».

### Art. 6.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Art. 6-*bis*. — Gli enti gestori delle aree di insediamento industriale provvederanno con apposito disciplinare a regolamentare le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree stesse alle spese di manutenzione delle opere di infrastruttura apprestate dagli enti medesimi ».

*Titolo II*

MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1969, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE: « CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI E CONSORZI TRA ENTI LOCALI TERRITORIALI PER INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ».

Art. 7.

L'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a comuni e consorzi fra enti locali territoriali, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, sulla spesa riconosciuta ammissibile per opere ed impianti pubblici infrastrutturali, ivi compresi il costo delle aree su cui le opere stesse insistono e una quota non superiore al 7% della spesa stessa per spese tecniche, generali e di collaudo, a servizio di insediamenti industriali ed artigianali nelle aree predeterminate dai piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi sino alla percentuale massima dell'8% della spesa ammissibile per le opere e impianti da eseguire nelle zone montane del territorio regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n 35, e successive modificazioni, e sino alla percentuale massima del 7% nelle altre zone ».

Art. 8.

L'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modificazioni, è così sostituito:

« Le domande di contributo devono essere presentate allo assessorato dell'industria e del commercio.

Alla domanda vanno unite le deliberazioni assunte, nonchè una particolareggiata relazione illustrativa, dalla quale devono risultare:

*a*) il piano delle opere e degli impianti pubblici infrastrutturali da eseguire ed i preventivi sommari di spesa;

*b*) l'aderenza delle opere e degli impianti al piano di insediamento produttivo approvato o almeno adottato ».

Art. 9.

Le domande di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istruite e definite secondo le disposizioni vigenti prima della data stessa.

Art. 10.

Dopo l'art. 5 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Art. 5-*bis*. — I comuni e i consorzi fra enti locali territoriali provvederanno con apposito disciplinare a regolamentare le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di cui all'art. 1 alle spese di manutenzione delle opere di infrastruttura apprestate dagli enti locali medesimi ».

Art. 11.

Per le finalità previste dall'art. 7 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, un limite di impegno di lire 50 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo II — sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI — il cap. 6623 con la denominazione: « Contributi annui costanti a comuni e consorzi fra enti locali territoriali sulla spesa ritenuta ammissibile per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali ed artigiani nelle aree predeterminate dai piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 » e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 50 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1974 fa carico al sopracitato cap. 6623, mentre quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge reggionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 agosto 1974

COMELLI

---

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1974, n. **46.**

**Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, riguardante « Provvedimenti per agevolare la formazione di piani urbanistici previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, e dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, e loro successive modificazioni ed integrazioni ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 9 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Per la formazione dei piani particolareggiati relativi alle zone di interesse storico, o artistico, o di particolare pregio ambientale, il contributo regionale può essere concesso nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 agosto 1974

COMELLI

**(8162)**

---

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. **13.**

**Interventi straordinari in materia di assistenza scolastica per l'anno 1974 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 1973, n. 19.**

(*Pubblicata nell'ediz straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 20 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la prosecuzione e la continuità degli interventi previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1973, n. 19, la giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1974, gli interventi sottospecificati e nei limiti della spesa a fianco di ciasuno indicata, secondo le norme previste dalla citata legge:

*a*) buoni per acquisto di libri di testo e sussidi didattici in favore degli alunni frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato L. 1.600.000.000

*b*) buoni di L. 15.000 per acquisto di libri di testo e sussidi didattici in favore degli alunni in condizione di bisogno, frequentanti le scuole medie superiori statali, esclusi gli alunni degli istituti professionali di Stato . L. 350.000.000

*c*) trasporto gratuito per i bambini delle scuole materne statali . . » 30.000.000

*d*) trasporto gratuito in favore degli alunni delle scuole dell'obbligo . . » 250.000.000

*e*) trasporto gratuito in favore degli alunni frequentanti gli istituti professionali di Stato » 280.000.000

*f*) contributi ai comuni per rimborso spese di trasporto agli alunni in condizione di bisogno, frequentanti le scuole medie superiori ubicate in comuni diversi da quello di residenza . . . . . . . » 300.000.000

*g*) contributi da concedere ai comuni e agli istituti professionali di Stato per l'acquisto di scuolabus per effetuare trasporti scolastici . . » 250.000.000

*h*) refezione ed assistenza scolastica varia in favore dei bambini frequentanti la scuola materna statale . . . » 700.000.000

*i*) refezione ed assistenza scolastica varia a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo » 800.000.000

*l*) posti gratuiti e semi gratuiti a favore degli alunni residenzializzati nei convitti annessi agli istituti tecnici professionali di Stato » 300.000.000

*m*) sussidi scolastici ed assistenza scolastica varia per gli alunni degli istituti professionali di Stato e tecnici, libri e tasse, per gli alunni degli istituti professionali di Stato » 400.000.000

TOTALE . . . L. 5.260.000.000

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 19, recante norme per gli « interventi straordinari in materia di assistenza scolastica per l'anno 1974 » è così modificato:

« Entro il 1° ottobre 1974 la giunta regionale, nei limiti di cui al punto 1 lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, assegna ai presidi degli istituti, salvo successivo conguaglio, un numero di buoni libro pari al 90 per cento degli interventi effettuati presso le scuole medesime nell'anno scolastico precedente.

Il consiglio della cassa scolastica di ciascun istituto superiore provvede a compilare la graduatoria degli aventi diritto al beneficio ».

Art. 3.

All'art 6 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 19, recante norme per gli « interventi straordinari in materia di assistenza scolastica per l'anno scolastico 1973-74 » è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Le graduatorie sono approvate con delibera della giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente ».

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 5.260.000.000 cui si fa fronte mediante utilizzazione di eguale somma da prelevarsi dal cap. 402 « Fondo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, che presenta la necessaria disponibilità.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974 vengono apportate le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

Titolo 2° - Sezione 5ª - Rubrica 1ª

Cap. 402. — Fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo . L. 5.260.000.000

*In aumento*:

Titolo 1° - Sezione 4ª - Rubrica 2ª

Cap. 229. — Contributo per il trasporto gratuito dei bambini delle scuole materne statali L. 30.000.000

Cap. 230. — Contributi per istituire la refezione e per l'assistenza scolastica varia in favore dei bambini frequentanti la scuola materna statale per 1200 sezioni . . . . . . » 700.000.000

Rubrica 3ª

Cap. 250. — Posti gratuiti e semi gratuiti a favore degli alunni residenzializzati nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato ed agli istituti tecnici . . . . . . . . » 300.000.000

Rubrica 4ª

Cap. 251. — Sussidi scolastici ed assistenza varia per gli alunni degli istituti professionali e tecnici; libri e tasse per gli alunni degli istituti professionali di Stato . . . . . » 400.000.000

Rubrica 5ª

Cap. 263. — Buoni libro agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio dallo Stato riconosciuti . . » 1.600.000.000

Rubrica 5ª

Cap. 264. — Buoni libro agli alunni capaci e meritevoli di disagiate condizioni economiche frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica statale o autorizzate a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato che non siano beneficiari di borse di studio di cui all'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 » 350.000.000

Rubrica 5ª

Cap. 265. — Contributi per il trasporto gratuito in favore degli alunni della scuola dello obbligo . . . . . . . . . . » 250.000.000

Rubrica 5ª

Cap. 266 — Contributi per il trasporto gratuito in favore degli alunni frequentanti gli istituti professionali di Stato . . . . . . » 280.000.000

Rubrica 5ª

Cap. 267. — Contributi da concedere ai comuni e agli istituti professionali per l'acquisto di scuolabus per effettuare trasporti scolastici » 250.000.000

Rubrica 5ª

Cap. 268. — Contributi per la refezione e la assistenza scolastica varia a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e della scuola a tempo pieno . . . . . . . . » 800.000.000

Rubrica 5ª

Cap. 269. — Contributi ai comuni per rimborso spese di trasporto agli alunni in condizioni di bisogno, frequentanti le scuole medie superiori ubicate in comuni diversi da quello di residenza . . . . . . . . . . » 300.000.000

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dei suddetti rispettivi capitoli.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 settembre 1974

GUARASCI

(8074)

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. **14.**
**Interventi nel settore della medicina preventiva.**

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 21 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

INTERVENTI DI MEDICINA PREVENTIVA

Art. 1.
*Finalità della legge*

Per la realizzazione degli indirizzi di medicina preventiva la Regione concede contributi e attrezzature tecnico-sanitarie ai comuni e loro consorzi, alle province, alle comunità montane ed agli enti ed istituti pubblici che svolgono attività sanitaria nell'ambito del proprio territorio e che siano ritenuti idonei ad attuare gli obiettivi fissati nell'art. 2 della presente legge.

Art. 2.
*Finalizzazione degli interventi*

Gli interventi finanziari di cui al precedente art. 1 devono essere finalizzati alla:

*a)* prevenzione della patologia della prima infanzia e dell'età scolare;

*b)* prevenzione della patologia del lavoro;

*c)* prevenzione della patologia a genesi infiammatoria, degenerativa e neoplastica;

*d)* prevenzione della patologia comportamentale e psichiatrica;

*e)* igiene del suolo e dell'abitato;

*f)* tutela dell'ambiente;

*g)* vigilanza sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari anche di origine animale;

*h)* educazione igienico-sanitaria e demografica, medicina dello sport;

*i)* creazione di nuovi presìdi sanitari di medicina preventiva e ristrutturazione di quelli già esistenti;

*l)* formazione e qualificazione degli operatori di medicina preventiva, anche a livello paramedico.

Art. 3.
*Ammissione ai benefici*

Per essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla presente legge, i comuni e loro consorzi, le province, le comunità montane e gli altri enti ed istituti pubblici indicati nel precedente art. 1, devono presentare alla regione Calabria — assessorato regionale alla sanità — entro il termine del 30 giugno di ogni anno, domanda con la precisazione dettagliata delle finalità che si intendono perseguire accompagnata da relazione tecnica ed amministrativa da cui risulti la situazione esistente nel territorio di competenza.

Per i presìdi già funzionanti, per i quali viene richiesto il potenziamento delle attrezzature tecniche, alla domanda deve essere allegato il bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno con precisazione delle attrezzature e del personale addetto.

Gli enti ammessi a contributo hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, di dimostrare alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state impiegate per i fini stabiliti dall'atto di concessione.

L'acquisto delle attrezzature tecnico sanitarie e didattiche sarà deciso con deliberazione della giunta regionale previo parere di una commissione di quattro esperti, di cui uno in rappresentanza della minoranza, nominata dal consiglio regionale e sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto delle norme sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato.

Art. 4.
*Piani di intervento*

Sulla base delle domande di cui all'art. 3 e delle iniziative da assumere direttamente, la giunta regionale predispone annualmente i piani tecnici e finanziari di intervento i quali devono contenere le priorità e la tipizzazione degli interventi medesimi.

I piani di cui al comma precedente sono approvati dal consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

Art. 5.
*Iniziativa regionale*

Qualora gli enti di cui all'art. 1 non provvedano alla formazione di presìdi sanitari volti alla realizzazione dei fini di cui alla presente legge, la giunta regionale ritenutane la necessità e sentita la competente commissione consiliare, provvede alla istituzione del presidio a spese della Regione, indicandone nella relativa deliberazione anche le modalità di gestione.

Art. 6.
*Utilizzazione temporanea di personale sanitario*

Per il conseguimento delle finalità dell'art. 2 della presente legge la giunta regionale, su richiesta dell'ente interessato e su proposta dell'assessore regionale alla sanità, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni per la temporanea utilizzazione di personale medico e paramedico, preferibilmente con enti pubblici.

Le convenzioni di cui al comma precedente non potranno essere di durata superiore ad un anno e non daranno luogo a rapporto giuridico d'impiego.

Art. 7.
*Prima applicazione della legge*

Limitatamente all'anno 1974 si prescinde dal rispetto dei termini e delle formalità previste dall'art. 3.

La giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute dagli enti di cui all'art. 1 o, nel caso di mancanza o di insufficienza di richieste, di propria iniziativa, su proposta dell'assessore alla sanità e sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a predisporre ed attuare gli interventi tecnico-finanziari di cui ai precedenti articoli fino alla concorrenza dell'apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 1974.

Gli interventi dovranno essere orientati prioritariamente nei settori della:

*a)* educazione igienico-sanitaria e demografica;

*b)* medicina perinatale della prima infanzia e dell'età scolare;

*c)* medicina sociale del lavoro;

*d)* tutela dell'ambiente.

*Titolo II*

LIBRETTO SANITARIO

Art. 8.
*Estremi del libretto sanitario*

Al fine della prevenzione della patologia infantile e allo scopo di pervenire ad una razionale organizzazione del controllo periodico dello stato di salute della prima infanzia e degli scolari della scuola dell'obbligo, la Regione istituisce il libretto sanitario individuale.

Sul libretto sanitario, distribuito dalla Regione, vengono annotate le date dei controlli generici e specialistici effettuati e degli interventi di profilassi operati dai presìdi.

Per quanto concerne i risultati degli accertamenti, i rapporti e tutti gli atti di ufficio e le relative cautele per la loro conservazione si applica la legge dello Stato.

*Titolo III*

CONSORZI TRA COMUNI
PER I SERVIZI DI MEDICINA PREVENTIVA

Art. 9.
*Istituzione dei consorzi*

La Regione promuove l'istituzione di consorzi per i servizi sanitari e sociali tra comuni aventi una popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti e compatibili con l'organiz-

zazione territoriale delle comunità montane al fine di pervenire, in attesa della realizzazione di un completo sistema di sicurezza sociale, al coordinamento e al potenziamento dei servizi di medicina preventiva.

La Regione concede ai consorzi tutte le necessarie attrezzature tecnico-sanitarie e contributi fino al 99 per cento delle spese d'impianto e di gestione.

La disposizione del precedente comma si applica alle comunità montane che svolgono direttamente attività sanitarie nel campo della medicina preventiva.

Art. 10.

*Costituzione e organi dei consorzi*

I consorzi sono costituiti a norma degli articoli 156 e seguenti del teso unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 30 marzo 1934, n. 383, hanno durata fino alla istituzione delle unità locali dei servizi sanitari e sociali e confluiranno nelle unità previste dall'apposito piano regionale, sciogliendosi nei modi e nelle forme previste dalla predetta legge e da quella istitutiva delle unità locali.

Sono organi del consorzio l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto ne determina la composizione, la durata in carica e le attribuzioni e regola il funzionamento dell'ente.

Art 11.

*Attività dei consorzi*

I consorzi assumono come principi fondamentali per la loro attività le indicazioni normative e programmatiche della Regione e la partecipazione dei cittadini alla definizione dei programmi e alla gestione dei servizi; promuovono e coordinano tutte le attività di medicina preventiva nel proprio territorio; articolano la propria attività a diversi livelli di decentramento territoriale in modo organico e programmato con i servizi di base comunali e di quartiere e con i propri presìdi e servizi sanitari.

*Titolo IV*

DISPOSIZIONI FINALI

Art 12.

*Oneri finanziari*

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 2.000.000.000, cui si fa fronte mediante utilizzazione di eguale somma da prelevarsi annualmente dai fondi spettanti alla Regione ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 è istituito al titolo II, sezione III, rubrica II il cap. 388 con la denominazione « Interventi nel settore della medicina preventiva » e con lo stanziamento di L. 2.000.000.000 cui si provvede mediante prelevamento di L. 2.000.000.000 dal cap 402 « fondo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, che presenta la necessaria disponibilità

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1974 e per la somma di L. 2.000.000.000 a carico del cap. 388 di cui al comma precedente e per i successivi esercizi in ragione di L. 2.000.000.000 all'anno, a carico dei corrispondenti capitoli.

Le somme stanziate che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art 13.

*Entrata in vigore della legge*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 settembre 1974

GUARASCI

(8075)

## LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. 15.

**Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie.**

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 23 *settembre* 1974

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

La regione Calabria, nel quadro degli indirizzi stabiliti nel proprio Statuto, opera per rimuovere le cause del fenomeno dell'emigrazione e nel contempo, in attuazione di una politica volta a rinsaldare i rapporti tra lavoratori emigrati e la terra di origine, promuove iniziative al fine di concorrere ad assicurare l'assistenza materiale e l'elevazione culturale dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie.

*Capo II*

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE

Art. 2.

*Composizione*

Presso la giunta regionale è costituita la consulta regionale dell'emigrazione che si compone:

dell'assessore regionale al lavoro e all'emigrazione che la presiede;

del direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

del direttore del comitato regionale dell'I.N.P.S.;

del dirigente del settore lavoro ed emigrazione della Regione;

di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dalle medesime;

di tre rappresentanti degli emigrati, designati dai principali enti ed organizzazioni che operino nella Regione a favore degli stessi;

di tre coordinatori regionali o, in mancanza, direttori provinciali di enti di patronato e di assistenza sociale;

di tre sindaci nominati dal consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza;

di due esperti nominati dalla giunta regionale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'assessorato al lavoro.

Art. 3.

*Costituzione*

Le designazioni e le nomine dei componenti la consulta sono effettuate all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro trenta giorni dalla elezione della giunta.

La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, e resta in carica per tutta la durata della legislatura. Alle eventuali sostituzioni si provvede nei modi e nei termini sopra indicati.

Ai componenti la consulta, ad eccezione del presidente e dei dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza di L. 10.000 per ogni seduta oltre al rimborso delle spese di viaggio eseguito con i mezzi ordinari.

Art 4.

*Compiti*

I compiti della consulta sono i seguenti:

*a)* esprimere pareri in materia di lavoro e di emigrazione sui piani di programmazione regionale e formulare proposte in materia di occupazione;

b) proporre provvedimenti ed iniziative relativamente ai problemi economici ed assistenziali che interessino gli emigrati e le loro famiglie;

c) esprimere parere sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata all'assistenza a favore degli emigrati nonchè sui criteri di applicazione;

d) formulare proposte circa l'impiego dei risparmi formati con le rimesse dei lavoratori emigrati;

e) predisporre una indagine sulla emigrazione calabrese per stabilire le cause, l'entità, le localizzazioni, le condizioni di vita e di lavoro degli emigrati calabresi;

f) formulare proposte di provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati.

Ogni qual volta sia ritenuto utile, il presidente potrà fare partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

*Capo III*

PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI ALL'ESTERO

Art. 5.

*Benefici per gli emigrati all'estero*

Ai lavoratori emigrati all'estero e alle loro famiglie, che versino in disagiate condizioni economiche, possono essere concessi i seguenti benefici:

a) concorso nelle spese di viaggio, sostenute per sè e per i propri familiari, dal lavoratore emigrato che, dopo oltre due anni di assenza, rientri definitivamente nella Regione;

b) concorso nelle spese di ricovero di lavoratori emigrati in case di riposo quando, dopo un periodo continuo di almeno 10 anni, rientrino definitivamente in Calabria, per invalidità o vecchiaia, e siano privi di assistenza familiare;

c) contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedali della Regione, fuori dei casi in cui tali spese, per legge o per altro titolo, debbano essere assunte integralmente da parte di altri enti, di istituzioni o di persone tenute a provvedervi;

d) contributi per l'assistenza e la riabilitazione dei lavoratori emigrati affetti da malattie professionali che non abbiano titolo ad avere assunti gli oneri a carico di altri enti o istituti;

e) assegni di studio a favore di orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assistenza dell'E.N.A.O.L.I.;

f) concorso nelle spese sostenute per la traslazione nella Regione delle spoglie di lavoratori e loro familiari deceduti all'estero, qualora non facciano carico a enti ed istituzioni pubbliche o private;

g) borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole di istruzione secondaria ed universitaria, da parte dei figli poveri o abbandonati o appartenenti a famiglie numerose dei lavoratori emigrati e che siano meritevoli.

Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo la giunta regionale si attiene ai seguenti criteri preferenziali:

1) carico di famiglia dell'emigrato;
2) durata di residenza all'estero;
3) situazione economica della famiglia.

Art. 6.

*Contributi per attività artigianali, agricole o turistiche*

In aggiunta a quelli previsti da altre leggi, la Regione può concedere contributi in conto capitale e per pagamento di interessi su mutui a lavoratori emigrati, singoli od associati, che intendono avviare attività artigianali, agricole o turistiche.

Il contributo in conto capitale non può superare il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di lire 3 milioni.

Il contributo in conto interessi è concesso nella misura del 3 per cento fisso per tutte le annualità di ammortamento e per mutui non superiori a lire 10 milioni.

La giunta regionale, nella concessione dei contributi, si attiene ai seguenti criteri preferenziali:

1) svolgimento di attività lavorativa all'estero, da parte del richiedente, per non meno di due anni consecutivi o per almeno due anni complessivi nell'ultimo quinquennio;
2) carico di famiglia del richiedente;
3) condizione di disoccupato e anzianità di disoccupazione del richiedente;
4) situazione economica della famiglia.

Art. 7.

*Procedura*

La domanda volta ad ottenere le provvidenze di cui ai precedenti articoli, con allegata la documentazione relativa, deve essere redatta in carta bollata e indirizzata al comune dell'ultima residenza, che ha l'obbligo di trasmetterla all'ente regione nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione.

La domanda sarà accompagnata dal parere espresso da una commissione presieduta dal sindaco e composta del dirigente della sezione comunale del lavoro, di un ex emigrante o di un componente di famiglia di emigrati, designato dal consiglio comunale o della giunta regionale ove il consiglio comunale non vi provveda entro trenta giorni dalla richiesta, e di due consiglieri comunali di cui uno espresso dalla minoranza.

I consigli comunali provvedono alla elezione dei rappresentanti nella commissione nella seduta immediatamente successiva alla nomina del sindaco e della giunta municipale a seguito delle elezioni amministrative e alle eventuali sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

Art. 8.

*Pubblicazione della concessione*

La concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli è disposta con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore al lavoro.

Le deliberazioni di cui al comma precedente, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.

*Sovvenzioni ad enti e associazioni*

La Regione è autorizzata a concedere speciali sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni a carattere nazionale, operanti nella Regione, che svolgano attività di servizio sociale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro familiari.

All'assegnazione delle sovvenzioni si provvede con deliberazione della giunta regionale, su conforme parere della consulta dell'emigrazione per un importo annuo che non superi il 3 per cento della somma portata dallo stanziamento in bilancio.

Art. 10.

*Ufficio regionale per i problemi dell'emigrazione*

Per l'espletamento dei compiti connessi con la presente legge è istituito presso l'assessorato al lavoro, l'ufficio per i problemi dell'emigrazione il cui organico è costituito da: un funzionario, un collaboratore, due assistenti e due agenti tecnici, scelti tra i dipendenti della Regione.

Art. 11.

*Decorrenza dei benefici*

I benefici previsti dalla presente legge sono applicabili dal 1° gennaio 1974.

Art. 12.

*Prima applicazione della legge*

Nella prima applicazione della presente legge i termini per le designazioni e le nomine dei componenti la consulta regionale e le commissioni comunali, decorrono dall'entrata in vigore della legge.

*Capo IV*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

*Oneri finanziari*

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 300.000.000, cui si farà fronte mediante utilizzazione di eguale somma da prelevarsi annualmente dai fondi spettanti alla Regione ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 è istituito al titolo I, sezione III, rubrica III il cap. 217 con la denominazione « Consulta della emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie » e con lo stanziamento di lire 300.000.000 cui si provvede mediante prelevamento di lire 300.000.000 dal cap. 297 « Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, che presenta la necessaria disponibilità.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1974 e per la somma di L. 300.000.000 a carico del cap. 217 di cui al comma precedente e per i successivi esercizi, in ragione di L. 300.000.000 all'anno, a carico dei corrispondenti capitoli.

Le somme stanziate che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 14.

*Entrata in vigore*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 settembre 1974

GUARASCI

(8076)

---

## LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. 16.
## Incentivi per lo sviluppo della zootecnia.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 24 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità della legge*

Per il coordinato sviluppo delle attività zootecniche volte al miglioramento e potenziamento degli allevamenti, delle relative produzioni ed al consolidamento socio-economico delle imprese singole ed associate, la regione Calabria promuove ed attua un organico piano di intervento a completamento ed integrazione di altre analoghe azioni predisposte e finanziate con leggi statali.

Art. 2.

*Miglioramento del patrimonio zootecnico con la pratica della fecondazione artificiale*

Al fine di pervenire ad un sostanziale miglioramento del patrimonio zootecnico, la Regione interviene:

per la costruzione di centri e sottocentri e recapiti di fecondazione artificiale nonchè per l'acquisto delle relative attrezzature da parte dell'ente di sviluppo, delle associazioni riconosciute e dei consorzi di cooperative zootecniche, con la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile nonchè con il concorso nel pagamento degli interessi pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3% a carico del beneficiario, sui mutui della durata massima di anni 15 e di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo suddetto, contratti ai termini della legge 7 luglio 1028, n. 1760;

nelle spese di funzionamento di tali strutture, per i primi tre anni, con la concessione di contributi a fondo perduto nella misura massima dell'80% delle spese sostenute e documentate.

Allorquando la fecondazione viene effettuata con seme di tori di razze da carne per la produzione di meticci di prima e seconda generazione da destinare all'ingrasso, la Regione assume a proprio carico l'intero costo delle operazioni, per la durata di tre anni.

Art. 3.

*Risanamento del patrimonio zootecnico*

Per il risanamento del patrimonio bovino dalla tubercolosi, brucellosi, sterilità e mastite, l'ente di sviluppo e le associazioni riconosciute possono promuovere, sotto il controllo e la sorveglianza delle autorità veterinarie provinciali, programmi di intervento con il concorso della Regione nelle spese fino alla misura massima ammissibile di L. 10.000 per capo bovino controllato.

Per i capi riscontrati affetti da tubercolosi, brucellosi o mastite la Regione corrisponderà un indennizzo di L. 250.000 per ogni capo adulto distrutto e di L. 150.000 per ogni capo adulto macellato, la cui eliminazione risulti da certificazione della competente autorità veterinaria e dopo che l'allevatore abbia sostituito il capo entro sei mesi.

Per l'acquisto del nuovo capo la Regione concederà un prestito a tasso agevolato del 2% per la durata di anni cinque per la parte eccedente le L. 400.000 per i capi mattati e per la intera parte eccedente il contributo per i capi distrutti e fino alla concorrenza della somma ammessa.

Se il capo, risultato affetto da malattia e mattato, era gravato da privilegi da parte di istituti di credito, il prestito agevolato potrà essere corrisposto per l'intera somma ammessa.

Art. 4.

*Tenuta dei libri genealogici*

Per la tenuta dei libri genealogici e per l'attuazione dei controlli funzionali e della produttività, da parte delle associazioni provinciali degli allevatori, semprechè non vi provveda lo Stato, la Regione contribuirà nella spesa documentata di gestione nella misura del 75 per cento.

Art. 5.

*Qualificazione professionale, assistenza tecnica ed azione dimostrativa*

Per la qualificazione del personale, la formazione imprenditoriale degli operatori zootecnici e degli amministratori delle cooperative, la divulgazione e la dimostrazione di nuovi orientamenti tecnici ed economici la giunta regionale predisporrà un qualificato programma di interventi triennali che sottoporrà all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 6.

*Potenziamento delle strutture*

Per la costituzione di organici complessi zootecnici, di centri di allevamento, di stalle sociali, nonchè di strutture zootecniche aziendali, da realizzare anche mediante sostituzioni e modifiche di quelle preesistenti, incluse le attrezzature complementari, anche mobili e le opere connesse, possono essere concessi, ad aziende agricole che abbiano raggiunto o dimostrino di poter raggiungere un prevalente indirizzo zootecnico, a cooperative zootecniche e loro consorzi e a cooperative di conduzione terreni, contributi in conto capitale, nella misura e nei modi previsti dall'art. 1 della legge regionale n. 23 del 27 dicembre 1973 sulla spesa ritenuta ammissibile nonchè un concorso negli interessi, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 2% per le cooperative e loro consorzi e del 4% per le aziende singole sui mutui di miglioramento della durata massima di venti anni e di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo suddetto, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

I benefici di cui al comma precedente possono essere estesi per attuare nuove realizzazioni, integrazioni e completamenti, di impianti avicoli e cunicoli condotti preferibilmente in forma associata.

Art. 7.

*Incremento delle produzioni foraggere*

Per il miglioramento ed incremento delle produzioni foraggere mediante le operazioni di riconversione culturali, ivi compresa l'esecuzione di opere ed in particolare di quelle afferenti alla provvista ed adduzione delle acque irrigue e di intervento di miglioramento di pascoli, possono essere concessi:

ad aziende singole o associate e a cooperative di allevatori e loro consorzi, contributi in conto capitale nella misura e nei modi previsti dalla legge regionale n. 23 del 27 dicembre 1973, art. 1 sulla spesa ritenuta ammissibile ed un mutuo a tasso agevolato per la durata massima di anni 10 per la parte non coperta da contributo, del 2% per le cooperative e loro consorzi e del 4% per le aziende singole.

Se le operazioni di miglioramento pascolo sono effettuate dall'ente di sviluppo previa bonaria concessione dei terreni da parte di privati, enti, istituzioni pubbliche di assistenza

e beneficienza, su superfici di dimensioni adeguate all'economica gestione di allevamenti bradi o semi bradi con l'impegno da parte dei concedenti di cedere in fitto all'ente di sviluppo i terreni, una volta effettuato il miglioramento pascolo alle condizioni preventivamente stabilite e per una durata non inferiore ai nove anni e semprechè ricorrono congiuntamente motivi di conservazione del suolo, tali operazioni sono assunte a totale carico della Regione.

Durante il periodo necessario alle operazioni di miglioramento pascolo, al concedente compete la indennità di occupazione del terreno da calcolarsi sulla base dell'interesse legale sul valore della proprietà stabilito utilizzando i parametri fissati dall'U.T.E. ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'ente di sviluppo, a miglioramento eseguito, concederà i terreni in subaffitto ad aziende associate, cooperative di allevatori e loro consorzi per una durata non inferiore a nove anni.

Alle aziende ricadenti in comprensori irrigui che introducano od estendano la coltivazione del mais da utilizzare allo stato ceroso e cedano il prodotto a cooperative di allevatori e loro consorzi o all'ente di sviluppo per l'alimentazione del bestiame da destinare all'ingrasso, può essere concesso un premio di incentivazione alla produzione, per un periodo non superiore a tre anni, nella misura massima di L. 60.000 per ettaro.

Tale contributo è ridotto a L. 40 000 quando la produzione è destinata ad essere utilizzata nell'ambito della azienda per l'incremento del patrimonio zootecnico.

Art. 8.

*Acquisto bestiame*

Per il potenziamento del patrimonio zootecnico la Regione concede contributi e concorsi nel pagamento degli interessi per mutui contratti con istituti o enti esercenti il credito, per l'acquisto di bestiame nella misura e alle condizioni sottospecificate:

*a*) a favore di aziende agricole che intendono avviare, potenziare e valorizzare piccoli allevamenti bovini non inferiori a cinque capi e fino ad un massimo di trenta ed allevamenti ovini non inferiori a venti capi da ampliare fino a duecento, può concedersi un contributo in conto capitale fino al 25 % della somma riconosciuta per l'acquisto di manze gravide regolarmente iscritte nei libri genealogici ed accompagnate da certificazione sanitaria attestante che risultino indenni da TBC e brucellosi, nonchè per l'acquisto di pecore di razze da latte e carne; tale contributo è elevabile al 35% per gli operatori associati e per allevamenti ubicati in comuni classificati montani a norma delle vigenti disposizioni di legge. Per i coltivatori diretti, singoli o associati, il contributo in conto capitale puo essere integrato da prestito quinquennale a tasso agevolato del 2 % da concedersi sulla differenza non coperta da contributo.

Tutte le altre aziende agricole che non possono avvalersi degli incentivi previsti dal precedente comma potranno beneficiare di prestito quinquennale a tasso agevolato del 2% sulla somma ammessa;

*b*) a favore di aziende agricole che realizzano allevamenti bradi estensivi, in alta collina e montagna, non inferiori a 25 capi, possono concedersi: contributi in conto capitale fino al 50 % della spesa necessaria per l'acquisto di un toro miglioratore da carne per ogni 25 capi regolarmente iscritto ai L. G. ed accompagnato da certificazione sanitaria attestante che risulta indenne da TBC, brucellosi e tricomoniasi. Per i coltivatori diretti, singoli od associati, tale contributo può essere integrato da prestito quinquennale al tasso agevolato del 2 % da concedersi sulla differenza non coperta da contributo. Le stesse agevolazioni possono essere concesse per gli allevamenti ovini non inferiori a 50 capi, per l'acquisto di un ariete miglioratore per ogni 30 pecore.

Inoltre può essere concesso un prestito quinquennale al tasso agevolato del 2 % per l'acquisto di manze di razza podolica calabrese destinate ad allevamenti bradi per la produzione di vitelli da carne;

*c*) a favore di cooperative e loro consorzi che procedono all'acquisto in proprio o per conto dei soci di soggetti bovini da ristallo può concedersi un prestito a tasso agevolato del 2% per la durata di un anno;

*d*) nelle zone in cui non funzionano centri o sotto centri o recapiti di F.A. possono concedersi contributi per l'acquisto di tori di razza da latte con le stesse modalità previste alla precedente lettera *b*).

Art. 9.

*Incentivazione per la produzione di vitelli*

Per l'incremento della produzione dei vitelli viene istituito un regime di premi così articolato:

*A*) In attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, e con le prescrizioni contenute nel terzo comma dell'art. 2:

per ogni vitello, nato in azienda, viene corrisposto un premio di produzione fino a L. 25.000 per capo;

per l'allevamento dei vitelli, portati al peso di q.li 4 se maschi ed al peso di q.li 3,50 se femmine, oppure fino alla emissione dei denti picozzi da adulto, viene corrisposto un premio fino a L. 50.000 per capo;

per zone depresse collinari ed i territori montani, delimitati a norma delle vigenti disposizioni di legge, i premi di cui ai precedenti commi possono essere aumentati in misura del 50 %.

*B*) Al fine di contribuire ad assicurare una economica gestione dei centri cooperativi di svezzamento o di ingrasso già realizzati o in corso di attuazione nella Regione può essere concessa una integrazione del premio di produzione per i vitelli da ristallo svezzati e provenienti da incrocio di vacche da latte con tori da carne fino ad un massimo di L. 35.000 per capo su presentazione di domanda comprovante l'avvenuto conferimento; il premio di produzione può essere integrato fino a lire 50.000 per capo per i vitelli svezzati provenienti da incrocio di vacche podoliche o ad attitudine plurima con tori di razza da carne. Per il mantenimento in azienda di femmine non destinate alla rimonta viene corrisposto un premio di L. 60.000 a parto avvenuto e dopo la macellazione purchè le manze risultino incrociate con tori da carne per la produzione di vitelli da ristallo.

Il premio viene elevato a L. 80.000 per capo se la femmina viene destinata all'incrocio con tori di razza da carne da parte dei centri cooperativi di ingrasso.

Art. 10.

*Contributi e mutui sulla spesa di gestione*

Per le esigenze delle aziende zootecniche preferibilmente associate, sono concessi concorsi negli interessi su prestiti triennali di esercizio al tasso agevolato del 3 % riducibile al 2% per coltivatori diretti associati.

A favore di cooperative di servizi di cui all'art. 3 della legge n. 118 del 1974 volte all'organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti zootecnici e caseari ed all'assistenza tecnica e finanziaria ai soci, vengono concessi contributi nelle spese di gestione in proporzione all'attività svolta e comunque fino ad un massimo dell'80 %.

Art. 11.

*Tassi di interesse e copertura dei rischi*

I tassi d'interesse praticati dagli istituti ed enti di credito autorizzati per i prestiti agrari di esercizio, sia di conduzione che di dotazione, per mutui di miglioramento fondiario previsti dalla presente legge, sono quelli fissati con decreto ministeriale in base all'art. 4 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive integrazioni e modificazioni.

La copertura dei rischi derivanti dalla concessione dei prestiti e dei mutui di cui alla presente legge è assicurata dal fondo interbancario di garanzia previsto dagli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 12.

*Modalità di presentazione delle domande*

Le domande per la concessione dei benifici previsti dalla presente legge debbono essere dirette alla regione Calabria e presentate agli ispettorati provinciali competenti per territorio i quali procedono alla preventiva istruttoria.

Per quanto, in particolare, si riferisce ai benefici previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge una copia della domanda va presentata dall'interessato al comune competente per le eventuali osservazioni, che, comunque, devono essere formulate e trasmesse nel termine di quindici giorni all'ispettorato provinciale competente per territorio.

I provvedimenti di concessione sono approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessorato all'agricoltura e comunicati agli interessati dal competente ispettorato provinciale che esercita i necessari controlli e la sorveglianza sullo svolgimento delle operazioni e provvede alla liquidazione degli stati parziali e finali degli interventi.

Art 13.

*Pubblicità degli interventi*

Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonchè l'entità dei contributi e dei prestiti agevolati concessi a termine della presente legge, saranno esposti per la durata di quindici giorni nell'albo pretorio, del comune nel cui territorio ricadono le aziende interessate e pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Art 14.

*Revoca dei benefici*

Le aziende condotte in economia diretta con salariati, sono tenute ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme previste dalle leggi e dai contratti di lavoro.

In caso contrario, e previo accertamento degli organi preposti al rispetto delle norme di cui al comma precedente, il presidente della giunta su conforme deliberazione della giunta regionale, revoca con decreto le provvidenze concesse e provvede al recupero delle somme erogate.

Art. 15.

*Autorizzazione di spesa*

E' autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976 la spesa di L. 6.000.000.000 così ripartita:

*a*) L. 300.000.000 per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (articoli 2, 3 e 4);

*b*) L. 150.000.000 per le iniziative di cui all'art. 5;

*c*) L. 800.000.000 per le iniziative di cui all'art. 6;

*d*) L. 750.000.000 per l'incremento della produzione foraggera di cui all'art. 7;

*e*) L. 500.000.000 per l'acquisto di bestiame di cui all'art. 8;

*f*) L. 2.000.000.000 per la corresponsione dei premi previsti dall'art. 9;

*g*) L. 1.500.000.000 per le iniziative di cui all'art. 10.

Le somme stanziate, con la presente legge, che in tutto o in parte, rimanessero inutilizzate o che comunque si rendessero disponibili negli esercizi o nei capitoli cui si riferiscono, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 16.

*Norme finanziarie*

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della regione Calabria per l'anno finanziario 1974 vengono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

Titolo II - Sezione V - Rubrica I

Cap. 401. — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso . . . . . . . . . . L. 6.000.000.000

*In aumento*:

Titolo II - Sezione II - Rubrica I

Cap. 316. — Interventi nel settore degli incentivi per lo sviluppo della zootecnia L. 6.000.000.000

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 6.000.000.000 per l'anno finanziario 1974, si farà fronte mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sul precedente cap 316 e per gli esercizi successivi con la quota parte spettante alla Regione sul fondo di cui all'art. 9 della legge 10 maggio 1970, n. 281 ed imputazione ai corrispondenti capitoli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 settembre 1974

GUARASCI

(8077)

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. **17.**

**Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue.**

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 41 del 25 settembre 1974*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire lo sviluppo di colture erbacee irrigue, che per situazioni contigenti incontrano difficoltà di diffusione, ostacolando una economica gestione degli impianti di irrigazione ed industriali e autorizzata per le annate agrarie 1973-74; 1974-75; 1975-76 una spesa rispettivamente di lire 200.000.000, 250.000.000, 300.000.000, per la concessione di contributi incentivanti ad aziende singole o associate con preferenza a coltivatori diretti e ad assegnatari nella misura massima di lire 100.000 per ha.

Art. 2.

Le colture che potranno beneficiare degli incentivi e le modalità di attuazione saranno annualmente stabilite dalla giunta regionale.

Art. 3.

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, anche in forma cumulativa tramite le organizzazioni associative dei produttori.

I contributi saranno concessi con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della regione Calabria per l'anno finanziario 1974 vengono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

Titolo II - Sezione V - Rubrica I

Cap. 401. — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti amministrativi in corso . . . . . . . . . . . L. 200.000.000

*In aumento*:

Titolo II - Sezione II - Rubrica I

Cap. 317. — Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue . . . . . . . L. 200.000.000

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 200.000.000 per l'anno finanziario 1974, si farà fronte mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sul precedente cap. 317 e per gli esercizi successivi con la quota parte spettante alla Regione sul fondo di cui all'art. 9 della legge 10 maggio 1970, n. 281 ed imputazione ai corrispondenti capitoli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 settembre 1974

GUARASCI

(8078)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743050)